

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 8

OGGETTO: Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 18 gennaio 2023

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS con decorrenza 1° gennaio 2012 e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Il Segretario

Il Presidente

Visto l'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, il quale prevede che in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, *"la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'Istituto si sia pronunciato"*;

Visti, in particolare, gli articoli 46 e 47 della citata legge n. 88/1989 nella parte in cui prevedono il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo quale condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale;

Visto l'articolo 8, comma 7, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368, il quale prevede che con riferimento ai ricorsi dinanzi ai Comitati di vigilanza avverso gli atti in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni, si applichino le disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorsi gerarchici;

Visto il *"Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi"* adottato con determinazione presidenziale INPS n. 195 del 20 dicembre 2013 che disciplina le procedure dei ricorsi amministrativi afferenti alle gestioni previdenziali dei lavoratori privati;

Visto il *"Regolamento di procedura dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza delle Gestioni"* dei lavoratori pubblici di cui alle deliberazioni consiliari INPDAP n. 1249 del 5 luglio 2000 e n. 404 del 14 novembre 2006;

Preso atto che per i ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative ai Fondi Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per gli Sportivi professionisti, l'Istituto ha adottato indicazioni che necessitano di un intervento regolamentare nell'ambito del sistema di gestione del contenzioso amministrativo;

Rilevato che, per effetto della citata soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, le relative gestioni previdenziali sono oggi riconducibili unicamente all'Istituto e che pertanto appare necessario procedere al superamento delle diverse fonti di disciplina della materia dei ricorsi amministrativi con l'adozione di un unico atto regolamentare;

Visto, altresì, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che ha dettato disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro innovando, tra l'altro, le previsioni in materia di integrazione salariale ordinaria e prevedendo l'istituzione presso l'INPS di Fondi di solidarietà affidati alla gestione di appositi Comitati amministratori;

Vista la *"Relazione programmatica per gli anni 2023-2025"*, adottata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 13 del 4 ottobre 2022, con specifico riferimento alla Missione 4 *"Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni"*, Programma 4.1.g *"Contenzioso"*;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare un unico Regolamento delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi che disciplini in maniera sistematica il contenzioso amministrativo afferente alle diverse gestioni previdenziali affidate oggi all'Istituto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare il "*Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS*", il cui testo allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante della stessa.

La presente deliberazione viene trasmessa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Pasquale Tridico

**Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
8 del 18 gennaio 2023**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

REGOLAMENTO

**IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEI COMITATI
DELL'INPS**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - Ambito di applicazione	3
TITOLO II - PRESENTAZIONE DEL RICORSO	3
ART. 2 - Modalità di presentazione	3
ART. 3 - Ricorso privo di sottoscrizione	3
ART. 4 - Termini per la presentazione	4
ART. 5 - Disposizioni particolari in materia di termini di presentazione dei ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale	4
ART. 6 - Disposizioni particolari in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo	4
ART. 7 - Trasmissione ricorsi presentati	5
ART. 8 - Inammissibilità del ricorso	5
ART. 9 - Improcedibilità del ricorso	6
ART. 10 - Cessata materia del contendere	6
TITOLO III - RICORSO E AUTOTUTELA	7
ART. 11 - Esercizio dell'autotutela	7
ART. 12 - Disposizioni particolari in materia di autotutela	7
TITOLO IV - ISTRUTTORIA DEL RICORSO	7
ART. 13 - Istruttoria	7
TITOLO V - DECISIONE DEL RICORSO	8
ART. 14 - Termini per la decisione	8
ART. 15 - Competenze dei Comitati centrali a decidere in materia sanzionatoria	8
ART. 16 - Competenza delle Commissioni deliberanti ex art. 46 legge n. 88/89 a decidere delle questioni pregiudiziali di natura contributiva	8
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI COMITATI	8
ART. 17 - Esecuzione delle deliberazioni	8
ART. 18 - Revoca delle deliberazioni	8
ART. 19 - Sospensione delle deliberazioni	9
ART. 20 - Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi	9
TITOLO VII - Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione Salariale- Disposizioni particolari	9
ART. 21 - Termine per la presentazione del ricorso	9
ART. 22 - Inammissibilità del ricorso	10
ART. 23 - Disposizioni particolari in materia di autotutela	10
ART. 24 - Sospensione delle deliberazioni	10
ART. 25 - Rinvio	10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la definizione delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello centrale e periferico, ivi compresi i Comitati di Vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, tutti d'ora in avanti indicati con il termine "Comitato" o "Comitati".

2. Il presente Regolamento reca, altresì, specifiche disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e dei Comitati di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche ai ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti, che vanno presentati al Direttore regionale competente.

TITOLO II - PRESENTAZIONE DEL RICORSO

ART. 2 - Modalità di presentazione

1. Il ricorso amministrativo ai Comitati di cui all'articolo 1, comma 1, nonché al Direttore regionale competente nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere presentato avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto esclusivamente in via telematica, direttamente dall'interessato ovvero tramite patronati o altri intermediari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. In caso di persona incapace munita di rappresentante legale, il ricorso deve recare la firma di quest'ultimo.

3. In caso di assistenza da parte di patronato o altro intermediario, il ricorso deve recare la firma del rappresentante dell'ente di patronato o del mandatario, al quale deve essere stato rilasciato regolare mandato che deve essere allegato al ricorso.

4. In caso di mandato di patrocinio conferito in una precedente fase del procedimento amministrativo, non è richiesta la presentazione di un nuovo mandato.

ART. 3 - Ricorso privo di sottoscrizione

1. Nel caso in cui il ricorso trasmesso per via telematica direttamente dall'interessato non risulti sottoscritto, lo stesso si intende validamente presentato in quanto l'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso ai servizi *on-line* dell'Istituto ne garantisce

comunque la riferibilità al ricorrente.

2. In mancanza di procedura telematica dedicata, l'utilizzo da parte del ricorrente, o dell'intermediario abilitato, di altre forme di comunicazione telematica certificata quali la Posta Elettronica Certificata garantisce comunque la riferibilità al ricorrente se il ricorso riporta la firma olografa dello stesso nonché la scansione del documento d'identità.

ART. 4 Termini per la presentazione

1. Il ricorrente può impugnare il provvedimento emesso dall'Istituto entro novanta giorni dalla data della sua ricezione, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 e agli articoli 5, 6 e 21 del presente Regolamento.

2. In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, il termine per la proposizione del ricorso amministrativo decorre dal centotunesimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda, salvo non sia diversamente previsto.

3. Per i ricorsi ai Comitati di vigilanza, il ricorrente può impugnare il provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua ricezione. Per tali ricorsi non trova applicazione quanto previsto dal comma 2.

4. Per i ricorsi di cui all'articolo 1, comma 3, il ricorrente può impugnare il provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data della sua ricezione.

ART. 5- Disposizioni particolari in materia di termini di presentazione dei ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale

1. Avverso il provvedimento dell'Inps di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

ART. 6 - Disposizioni particolari in materia di ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo

1. Avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) è ammesso ricorso da parte dell'istante, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, dinanzi al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti. Avverso la medesima deliberazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della deliberazione, da parte di ciascuno dei componenti la Commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato. In tale ultimo caso, l'ufficio competente provvede a notificare il ricorso stesso al soggetto istante.

2. In caso di rinuncia al ricorso formulata dal Direttore territoriale competente o suo delegato o da altro componente della Commissione CISOA, la rinuncia deve essere

inviata al soggetto istante a cura dell'ufficio competente.

ART. 7 - Trasmissione ricorsi presentati

1. L'elenco dei ricorsi presentati è trasmesso al Comitato competente dall'ufficio ricevente con cadenza mensile.
2. Il ricorso indirizzato ad un Comitato diverso da quello competente è da considerarsi validamente presentato, nella stessa data, al Comitato competente a decidere. In tale ipotesi, l'ufficio ricevente provvede a trasmettere tempestivamente il ricorso all'ufficio competente ai fini della decisione dello stesso da parte del Comitato competente.

ART. 8 - Inammissibilità del ricorso

1. Il ricorso è inammissibile quando:
 - a) sia presentato in forma cartacea;
 - b) sia rivolto ad impugnare un atto emanato da un soggetto diverso dall'Istituto;
 - c) sia carente di uno o più elementi essenziali;
 - d) si tratti di materia non riconducibile all'ambito di competenza dell'Istituto;
 - e) sia presentato prima che sia emesso il provvedimento e non siano ancora scaduti i termini normativamente previsti per l'emissione del provvedimento;
 - f) sia presentato da persona non legittimata ad agire;
 - g) sia presentato in difetto di interesse concreto ed attuale.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, il ricorso è altresì inammissibile qualora:
 - a) sia presentato al Comitato di vigilanza oltre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 4, comma 3, nonché nell'ipotesi in cui, oltre al ricorso al Comitato di vigilanza, sia stato presentato anche il ricorso giurisdizionale;
 - b) i componenti della Commissione provinciale CISOA compreso il Direttore territoriale competente o suo delegato, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, non abbiano motivato il proprio dissenso nel corso della votazione chiedendone l'inserimento a verbale;
 - c) sia presentato avverso il provvedimento sul quale il Comitato si sia già pronunciato;
 - d) sia presentato oltre i termini di decadenza dell'azione giudiziaria stabiliti dalle norme applicabili alla fattispecie.
3. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per inammissibilità, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, l'inammissibilità del ricorso, anche nei casi in cui la stessa sia rilevata ai sensi del comma 4.
4. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l'inammissibilità sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.

5. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per inammissibilità possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendone a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.

ART. 9 - Improcedibilità del ricorso

1. Il ricorso è improcedibile nelle ipotesi di sopravvenienza di cause che facciano venir meno l'interesse concreto e attuale alla modifica del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso è parimenti improcedibile qualora intervenga pronuncia giudiziale di merito, anche non definitiva, relativamente al medesimo oggetto.

3. Il ricorso dinanzi ai Comitati di vigilanza è, altresì, improcedibile allorquando, in fase istruttoria, sia notificato all'Istituto un ricorso giurisdizionale avente lo stesso oggetto.

4. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per improcedibilità, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, l'improcedibilità del ricorso, anche nei casi in cui la stessa sia rilevata ai sensi del comma 5.

5. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui l'improcedibilità sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.

6. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per improcedibilità possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendo a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.

ART. 10 - Cessata materia del contendere

1. La cessazione della materia del contendere può essere rilevata in qualunque fase del procedimento, nel caso di adozione di provvedimento satisfattivo per il ricorrente intervenuta successivamente alla presentazione del ricorso.

2. La Struttura territorialmente competente provvede a definire in via amministrativa il ricorso per cessata materia del contendere, tranne nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato, nonché a comunicare telematicamente al ricorrente, informandone il Comitato, la cessata materia del contendere, anche nei casi in cui la stessa sia rilevata ai sensi del comma 3.

3. Per i ricorsi presentati ai Comitati o Commissioni centrali, nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia rilevata nella fase istruttoria demandata alla Direzione centrale competente, la stessa provvede a definire in via amministrativa il ricorso, tranne

nel caso in cui il ricorso medesimo sia stato già inserito all'ordine del giorno del Comitato.

4. In ogni caso, i ricorsi definiti in via amministrativa per cessata materia del contendere possono essere sottoposti alla decisione del competente Comitato qualora il soggetto interessato ne faccia specifica istanza, garantendo a tal fine allo stesso un'adeguata informazione.

TITOLO III - RICORSO E AUTOTUTELA

ART. 11 - Esercizio dell'autotutela

1. L'avvio di un procedimento in autotutela non interrompe e non sospende termini per la proposizione dei ricorsi in via amministrativa.

2. Dopo la presentazione del ricorso amministrativo e in ogni fase della sua procedimentalizzazione, l'Istituto, qualora ne ricorrano i presupposti, procede in autotutela, tranne nell'ipotesi in cui il ricorso stesso sia già stato inserito all'ordine del giorno della seduta del Comitato.

ART.12 - Disposizioni particolari in materia di autotutela

1. In materia di integrazione salariale in agricoltura, il potere di autotutela è riservato alla stessa Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) che, ove ne ricorrano i presupposti, può riesaminare le proprie deliberazioni.

TITOLO IV - ISTRUTTORIA DEL RICORSO

ART.13 - Istruttoria

1. La struttura territoriale competente ovvero la Direzione centrale, nei casi di sua competenza, provvedono all'istruttoria del ricorso medesimo, all'esito della quale trasmettono alla Segreteria del Comitato il fascicolo elettronico composto:

- dal ricorso, dai documenti e dagli atti eventualmente prodotti dal ricorrente;
- dalla relazione istruttoria corredata di tutta la documentazione a supporto;
- dallo schema della proposta di deliberazione.

2. Il Comitato può acquisire in ogni caso ulteriori elementi utili alla decisione, chiedendo alle competenti strutture approfondimenti istruttori.

3. Gli approfondimenti devono essere effettuati entro trenta giorni dalla richiesta del Comitato, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.

4. Ai fini della trattazione, i ricorsi aventi medesimo contenuto sono riuniti per

connessione di materia.

TITOLO V - DECISIONE DEL RICORSO

ART. 14 - Termini per la decisione

1. Il termine di novanta giorni per la decisione del ricorso decorre dalla data di ricezione del ricorso attestata dal protocollo informatico.
2. Il Comitato ha potestà di esaminare i ricorsi e di assumere decisioni in merito anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto per la decisione.

ART. 15 - Competenza dei Comitati centrali a decidere in materia sanzionatoria

1. I Comitati centrali competenti a decidere i ricorsi in materia di contributi decidono anche le questioni relative all'imposizione delle sanzioni civili.
2. La quantificazione della misura delle sanzioni spetta alle strutture territoriali competenti.

ART. 16 - Competenza delle Commissioni deliberanti ex art. 46 legge n. 88/89 a decidere delle questioni pregiudiziali di natura contributiva

1. Le Commissioni deliberanti di cui all'articolo 46 della legge 9 settembre del 1989, n. 88, nel decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di competenza, decidono anche le eventuali pregiudiziali questioni di natura contributiva.
2. Le suddette Commissioni non possono tuttavia decidere le pregiudiziali questioni di natura contributiva quando:
 - a) rientrano nella competenza di soggetti diversi dall'Istituto;
 - b) riguardino questioni generali in materia di interpretazione normativa.

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI COMITATI

ART. 17 - Esecuzione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dei Comitati vengono trasmesse in via telematica, a cura dei rispettivi segretari, alla struttura territoriale competente che dà esecuzione al dispositivo, salvo i casi di sospensione previsti dagli articoli 19 e 24.

ART. 18 - Revoca delle deliberazioni

1. La revoca delle deliberazioni del Comitato può essere esercitata in presenza di nuovi o ulteriori elementi rilevati d'ufficio e nel rispetto dei termini entro i quali è possibile la modifica del provvedimento oggetto della delibera, laddove siano normativamente previsti.

ART. 19 - Sospensione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati centrali e dai Comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro cinque giorni dalla data della relativa deliberazione, rispettivamente, dal Direttore generale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e dal Direttore territoriale competente o suo delegato, ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge.

2. Il provvedimento di sospensione è tempestivamente comunicato dalla Direzione centrale o dalla Struttura territoriale competente al ricorrente o al patronato o ad altro intermediario. La Direzione centrale o la Struttura territoriale competente comunicano, altresì, il provvedimento di sospensione al Presidente del Comitato centrale o periferico.

3. In caso di provvedimento di sospensione adottato dal Direttore generale, la relazione istruttoria e la relativa proposta di deliberazione sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato centrale entro e non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

4. Il provvedimento di sospensione adottato dal Direttore della Struttura territoriale competente o suo delegato deve essere tempestivamente trasmesso dalla predetta sede alla competente Direzione centrale, che sottopone al Comitato amministratore centrale una relazione istruttoria e una proposta di deliberazione. Il predetto Comitato, entro e non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

ART. 20 - Comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi

1. Le comunicazioni relative ai ricorsi amministrativi, sia interlocutorie che definitive, sono effettuate in via telematica. Il ricorrente può consultare in via telematica lo stato del ricorso.

TITOLO VII - Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione salariale. Disposizioni particolari

ART. 21 - Termine per la presentazione del ricorso

1. Il ricorso avverso i provvedimenti adottati dall'Inps nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche intersettoriali, nonché del Fondo di integrazione salariale, deve essere presentato al rispettivo Comitato amministratore dei predetti Fondi entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento stesso.

ART. 22 - Inammissibilità del ricorso

1. È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sul quale il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà o del Fondo di Integrazione salariale, si sia già pronunciato.

ART. 23 - Disposizioni particolari in materia di autotutela

1. Ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà, ove ne ricorrano i presupposti, è riservato il potere di autotutela sulle deliberazioni adottate nell'esercizio del potere di concessione loro riconosciuto, attraverso il riesame delle stesse.

ART. 24 - Sospensione delle deliberazioni

1. L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche intersettoriali e del Fondo di Integrazione salariale può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'Inps, ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di Amministrazione, che, entro tre mesi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

ART. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato con riferimento ai Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione salariale si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui ai Titoli da I a VI del presente Regolamento.